

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 88

Ai Produttori interessati

**AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI**

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' Organismo Pagatore ARGEA
Sardegna
Via Caprera 8
09123 Cagliari

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43,
00187 ROMA

Oggetto: DM 6 agosto 2021, n. 360368 recante interventi per le filiere zootecniche in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” – Integrazione domande 2020 per la filiera suinicola – cunicola – vitelli carni bovine di età inferiore agli 8 mesi – ovicaprina – caprina.

1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 128 della legge 7 dicembre 2020, n. 178 istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”.

Il DM 6 agosto 2021, n. 360368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2021, n. 219, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto fondo nell'ambito delle filiere zootecniche e

stabilisce i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso, la procedura per l'ammissione all'aiuto ed i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta a 32,5 milioni di euro per le seguenti filiere:

- 16 milioni di euro per la filiera suinicola: di cui 3,2 milioni di euro per le nuove domande e 12,8 milioni di euro in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e s.m.i;
- 2 milioni di euro per la filiera cunicola: di cui 0,4 milioni di euro per le nuove domande e 1,6 milioni di euro in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e s.m.i.;
- 6,5 milioni di euro per la filiera delle carni di vitello: di cui 1,3 milioni di euro per le nuove domande e 5,2 milioni di euro in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e s.m.i.;
- 7,7 milioni di euro per la filiera ovicaprina: di cui 1,5 milioni di euro per le nuove domande e 6,2 milioni di euro in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e s.m.i.;
- 0,3 milioni di euro per la filiera caprina: di cui 0,06 milioni di euro per le nuove domande e 0,24 milioni di euro in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e s.m.i..

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal "Quadro temporaneo" come definito dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la Comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.

Pertanto a seguito dell'emanazione del DM 6 agosto 2021, n. 360368 e del DM 13 luglio 2021 n. 0321361 "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni", per le misure per le quali è stata effettuata la raccolta nell'anno 2020 e nei primi 6 mesi dell'anno 2021, si prevede la concessione integrativa rispetto ai nuovi massimali di 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e di 1.800.000,00 euro per le imprese attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

2. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali– Filiera suinicola – carni bovine di età inferiore agli 8 mesi – ovicaprina – caprina – cunicola

2.1. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto - Nuove domande

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento di seguito riportate, che non hanno presentato domanda 2020 ai sensi del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 e delle Istruzioni Operative n. 89 del 30 settembre 2020 e s.m.i. per una delle filiere di seguito riportate:

- Suini: è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa nata, allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni vitello nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
- ovicapri: è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra nata, allevata in Italia nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020;
- capri: è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto, nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- conigli: è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

in considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute,
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, e deve aver detenuto i capi per l'intero periodo di ammissibilità previsto.

Solo per la filiera cunicola qualora il richiedente riscontrasse che le informazioni precompilate estratte dalla BDN di Teramo debbano essere aggiornate, può rettificare il dato precompilato, allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesta il numero dei capi effettivamente macellati nel periodo suddetto, per i quali l'Amministrazione si riserverà di effettuare i controlli tramite il Ministero della Salute e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

2.1.1. Presenza di un contratto di soccida

Nel caso di esistenza di un contratto di soccida, può essere presentata sia dal soccidante (proprietario) che dal soccidario (detentore), con riferimento ai capi relativi all'allevamento interessato.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario dei capi presenti in un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i capi richiesti presso la BDN.

In caso di rapporto di soccida gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

Il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un'unica domanda. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario al 100%.

Si rammenta che il pagamento dell'aiuto, alle figure del soccidante e del soccidario è condizionato dalla presenza delle relative domande.

Il contratto di soccida dovrà essere archiviato nel fascicolo detenuto dal CAA mandatario e potrà essere oggetto di controlli da parte dell'Organismo Pagatore.

2.2. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto - Integrazione domande 2020 ai sensi del DM 23 luglio 2020

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole di allevamento di seguito riportate, che hanno presentato domanda 2020 ai sensi del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 a cui si applicano gli importi unitari ed i massimali del DM 6 agosto 2021 n. 360368:

- scrofe: è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni capo nata, allevato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni vitello nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
- ovicapri: è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra nata, allevata in Italia nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020;
- capri: è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto, nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

in considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione della domanda integrativa avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute, inserendo il numero di capi dell'allevamento come differenza tra i capi presenti nella BDN ed i capi già resi

ammissibili al pagamento per il medesimo allevamento nella domanda 2020 presentata in base alle Istruzioni Operative n. 89 del 30 settembre 2020 e s.m.i.,

- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, e deve aver detenuto i capi per l'intero periodo di ammissibilità previsto.

2.3. Requisiti per la presentazione e precompilazione

Rappresentano fattori vincolanti per la precompilazione e di conseguenza per la presentazione delle domande i seguenti elementi:

- presenza di un fascicolo aziendale aperto e attivo nell'ambito del SIAN;
- presenza di un allevamento attivo delle specie indicate nel paragrafo 2.1 e 2.2 presso la BDN;
- il richiedente deve risultare proprietario o detentore dell'allevamento;
- esistenza di un codice IBAN valido all'interno del Fascicolo aziendale

Giacché i dati della domanda precompilata sono quelli che risulteranno nella BDN alla data dell'11 ottobre 2021, è opportuno che i beneficiari verifichino preventivamente che le suddette informazioni presenti in BDN, siano corrette e, in caso contrario provvedano ad aggiornarle in tempo utile.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore AGEA per il tramite del CAA a cui hanno conferito mandato, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

2.4. Distribuzione delle somme ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi del DM 23 luglio 2020, n. 9021200 e s.m.i.

Per le filiere delle domande già presentate che non necessitano di integrazione, l'importo previsto dal DM 6 agosto 2021 verrà suddiviso tra i beneficiari fornendo un incremento ad ogni capo in base all'importo unitario che verrà determinato con successiva Istruzione Operativa i cui massimali per filiera sono di seguito riportati:

- 12,8 milioni di euro per la filiera suinicola;
- 1,6 milioni di euro per la filiera cunicola;
- 5,2 milioni di euro per la filiera delle carni di vitello;
- 6,2 milioni di euro per la filiera ovicaprina;
- 0,24 milioni di euro per la filiera caprina.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **18 ottobre 2021, fino al 29 ottobre 2021.**

4. SOGGETTI BENEFICIARI E BASE DI CALCOLO DELL'AIUTO

Alle imprese agricole di allevamento di:

- Suini: è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa nata, allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: è concesso un aiuto fino a 100 euro per ogni vitello nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
- ovicaprini: è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra nata, allevata in Italia nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020;
- caprini: è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto, nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- conigli: è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono considerate ammissibili secondo la procedura di seguito riportata, ovvero previa verifica:

1. della completezza delle informazioni e conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. che il richiedente risulti proprietario/detentore dell'allevamento presso BDN, nel periodo indicato nel paragrafo 2;
3. del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
4. della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dal “Quadro temporaneo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) punti 22 e 23 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la Comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021, che prevede il massimale di 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e di 1.800.000,00 euro per le imprese attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura.

Ai sensi del quadro comunitario di sostegno di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, succitata, sono in ogni caso escluse dalle misure sopra indicate le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda.

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'erogazione dell'aiuto i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore AGEA.

6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

6.1. Anticipo

L'art. 6 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 comma 6 stabilisce che *“In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta per cento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e a erogare il venti per cento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente”*

Pertanto, AGEA esegue un pagamento in acconto pari all'ottanta per cento del contributo spettante ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200, e ai sensi dell'art. 78 comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexties della legge 24 aprile 2020, n. 27.

6.2. Saldo

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e del rispetto delle condizioni di pagabilità previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

7. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.
comunicazione al richiedente:

1. del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
2. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl

Allegato 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica Unionale

- “Quadro temporaneo”: Regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale

- Legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- Decreto ministeriale del 23 luglio 2020 n. 9021200 - Istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” ai sensi dell’articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2020 n. 9344698 - Modifica al decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 ai sensi dell’articolo 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2021 n. 0321361 - Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final –

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021 n. 360358 - Decreto ministeriale recante interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Emergenza sanitaria COVID-19

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2020, n. 260;
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;
- DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

- Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale.

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Controlli ai fini del pagamento del saldo

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

Il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e da

ultimo intervenute con la Comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta Comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, e non sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti erogati nell'ambito del quadro temporaneo complessivamente percepiti da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti nell'ambito del quadro temporaneo già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare¹;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Documento pubblico

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

Al riguardo, per velocizzare le operazioni di acquisizione si rimanda al paragrafo 4 delle Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Nel caso di esenzione al DURC si rimanda al paragrafo 3 delle Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 pubblicate sul sito www.agea.gov.it. Nel modello di domanda è prevista la possibilità di dichiarare l'esenzione al DURC.

Allegato 2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Allegato 2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

La documentazione antimafia va acquisita per importi superiori a 5 mila euro ai sensi dell'art. 83 comma 3bis d.lgs. 159/2011.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
---------------------------------	--

	<p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a</p>

dei dati personali trattati	verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p>

	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

INDICE

1. PREMESSA	2
2. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali– Filiere suinicola – carni bovine di età inferiore agli 8 mesi – ovicaprina – caprina – cunicola 4	
2.1. Modalità e termini per la richiesta dell’aiuto - Nuove domande.....	4
2.1.1. Presenza di un contratto di soccida.....	5
2.2. Modalità e termini per la richiesta dell’aiuto - Integrazione domande 2020 ai sensi del DM 23 luglio 2020	5
2.3. Requisiti per la presentazione e precompilazione	6
2.4. Distribuzione delle somme ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi del DM 23 luglio 2020, n. 9021200 e s.m.i.....	6
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE	7
4. SOGGETTI BENEFICIARI E BASE DI CALCOLO DELL’AIUTO	7
5. CASI DI ESCLUSIONE.....	8
6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	8
6.1. Anticipo.....	8
6.2. Saldo.....	8
7. COMUNICAZIONI	9
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	9
Allegato 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	11
Allegato 1.1 Base giuridica Unionale	11
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale.....	11
Allegato 2 Controlli ai fini del pagamento del saldo	14
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23).....	14
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	16
Allegato 2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) 16	
Allegato 2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	16
Allegato 3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	17